

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ LIFE SOCCORSO ”

C.F. 92177040901

ART. 1

L'Associazione senza scopo di lucro denominata "**LIFE SOCCORSO**", costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, è un'Associazione Di Volontariato, non riconosciuta, ed Ente del Terzo Settore i cui contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, è apolitica, la durata dell'Associazione è illimitata e non ha scopo di lucro. L'Associazione potrà affiliarsi ad uno o più organismi a carattere nazionale o internazionale che perseguano le medesime finalità, conformandosi sin d'ora a tutte le disposizioni statutarie e direttive dalle stesse emanate. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) ed Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**LIFE SOCCORSO**"

- Associazione di Volontariato Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Associazione **LIFE SOCCORSO** ODV - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

ART. 2- Sede legale

L'Associazione ha sede in Sassari, via Bachisio Boggio , 34. Il trasferimento della sede legale, se avviene nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere modificata in qualunque momento con delibera dell'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

L'associazione potrà aprire unità locali e sedi operative su tutto il territorio nazionale, con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite diverse sedi operative

ART. 3 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di interesse generale come individuate nel successivo articolo 4, svolte in via esclusiva o prevalente. In particolare si propone di svolgere prevalentemente, in favore di terzi, servizi socio-sanitari di pronto intervento con mezzi di soccorso

autoambulanze, unità mobili, ecc.) attraverso la prestazione di volontari aderenti all'associazione ed in generale ogni tipo di attività di intervento in favore di persone bisognose e/o svantaggiate e/o disabili e/o con necessità di primo soccorso e trasporto.

ART.4- ATTIVITA'

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interesse generale di cui alla lettera a), c), d), i), u), y), (successivamente ad iscrizione al registro) del D.Lgs.117/2017, in particolare si propone di:

- effettuare trasporto sociale di anziani, diversamente abili, infermi, malati, inabili e altre persone svantaggiate con mezzi speciali di soccorso ed unità mobili;
- effettuare trasporto di emergenza, soccorso e servizi programmati con ambulanze;
- effettuare trasporto di organi, plasma, medicinali, prove di laboratorio, referti, materiale ed attrezzature sanitarie, raccolta di sangue derivati con emoteca;
- effettuare servizi di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni ed eventi;
- svolgere servizi di soccorso e trasporto sanitario in affidamento di Aziende Ospedaliere su richiesta di Unità Operative di emergenza ed Urgenza e delle Centrali Operative 118, della Protezione Civile, Regionale e Nazionali anche per interventi in casi di calamità, emergenze ed esercitazioni;
- stabilire rapporti di collaborazione e convenzione con gli Enti Pubblici e privati;
- organizzare e promuovere attività in campo umanitario, raccolta viveri per persone o popolazioni svantaggiate;
- organizzare iniziative, servizi, attività di solidarietà sociale, anche mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni nell'ambito della solidarietà sociale;
- organizzare servizi di Protezione Civile e servizi connessi;
- formazione e preparazione dei soci e dei volontari attraverso corsi di aggiornamento di Primo Intervento e Pronto Soccorso anche in collaborazione con gli Enti Locali;

- Assistenza sociale alle persone svantaggiate (anziani, disabili, invalidi, ecc.);
- Assistenza sanitaria;
- Trasporti di feriti ed infermi sul territorio nazionale ed europeo;
- Trasporto dei deceduti nei luoghi indicati dalle Autorità competenti;
- Prestare opera di assistenza richiesta da privati, Enti Pubblici, Associazioni;

Attività diverse art.6 D.Lgs.117/2017: L'Associazione potrà svolgere ogni attività necessaria per il raggiungimento dello scopo istituzionale ed esercitare, in maniera meramente marginale secondaria e strumentale e senza scopo di lucro, rispetto a quelle di interesse generale al solo fine di autofinanziare l'Associazione per il perseguimento dei fini solidaristici, nei limiti del D.Lgs.117/2017, attività che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio Direttivo in base al CTS e solo se esse risultano effettivamente strumentali. Le attività di cui all'art. 5 CTS vengono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 5- ADESIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente, siano essi persone fisiche mentre altri ETS o Enti senza scopo di lucro limitatamente al 50% del numero delle Associazioni. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che vogliono impegnarsi per il perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione di volontariato è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle proprie attività in favore dei propri associati.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche aderiranno mediante il proprio rappresentante legale. L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato e successivamente annotata nel relativo libro soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Articolo 6 -QUALITA' DI VOLONTARIO

Sono soci volontari tutti coloro che prestano la loro opera in maniera spontanea e volontaria ai soli fini solidaristici; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione. Ai sensi dell'art.17 del D.lgs.117/2017 al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute ed documentate. In ogni caso tali spese non devono superare i limiti dello stesso art.17 del d.lgs.117/2017

Articolo 7 - DIRITTI DEI SOCI

Il socio ammesso viene iscritto nell'apposito registro, a cura dell'Organo Amministrativo, ed ha diritto a ricevere la tessera sociale. Il socio ha diritto di:

- eleggere gli organi direttivi dell'associazione ed essere eletto;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- essere informato sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto e regolamento interno;
- prestare l'attività preventivamente concordata;
- di esaminare i libri sociali facendo apposita richiesta al Consiglio Direttivo il quale avrà 15 giorni di tempo per concordare il luogo di esame;
- recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, purché la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Ai soci viene garantita l'uniformità del rapporto associativo e modalità associative, volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. I soci minorenni sono rappresentati dal proprio genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 8- DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- contribuire attivamente al buon andamento del sodalizio e al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- alla partecipazione agli eventi e manifestazioni indette per il raggiungimento dello scopo associativo;
- alla partecipazione alla vita sociale, l'eventuale attività svolta è prestata a titolo gratuito e per spirito

- solidaristico e volontario;
- ad avere comportamenti di correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione o da non violare gli obblighi statutari del
- Regolamento interno.
- tenere sia presso la Sede dell'Associazione che nell'esercizio dei compiti affidati, sempre un contegno serio e decoroso, consono all'Associazione stessa;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione e della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito per fini esclusivamente solidaristici.

ART. 9-PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni
- per provvedimento disciplinare adottato dal consiglio
- per morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento della quota
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all' Associazione.

ART. 10-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che:

- commette azioni pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione;
- fomenti disordini o dissidi tra i soci;
- in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- compia atti contrari allo Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari.

Il Consiglio Direttivo può adottare, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. l'ammonizione
- b. sospensione, a tempo determinato o indeterminato;
- c. decadenza;
- d. esclusione.

I provvedimenti di cui alla lettera a) e b) sono comminati dal Presidente, mentre i provvedimenti di cui al punto c) e d), sono, su proposta del Presidente, comminati dal Consiglio Direttivo.

La gravità è valutata caso per caso dal Consiglio Direttivo che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza

relativa dei voti.

Le espulsioni e le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne dà comunicazione scritta al socio stesso. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione. L'escluso non può rientrare a far parte della Confraternita.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, con le stesse modalità dell'articolo 6, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento stesso.

E' sua facoltà inviare, nel termine sopra indicato, eventuali giustificazioni scritte o richiedere di essere sentito sulla sua esclusione dall'Assemblea dei soci.

ART. 11- RECESSO

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento. Il recesso ha effetto a partire dalla chiusura dell'anno sociale in cui si verifica il recesso stesso. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

1) per decadenza;

a) ove all'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali oppure lo stesso si renda incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;

b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto

c) rimanga moroso oltre un anno nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi;

Il provvedimento di decadenza è preso dal Consiglio Direttivo.

2) per esclusione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto, oltre che in tutti i casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto al sodalizio, ivi comprese condanne penali pronunziate dalla Magistratura.

ART. 13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

3) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

4) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

5) dai fondi di riserva.



6) Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni,
- e) ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- f) da donazioni e lasciti;
- g) da contributi di imprese e privati;
- h) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14- QUOTE SOCIALI

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. La quota sociale, ordinaria e straordinaria, è decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale accessoria e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.16– DESTINAZIONE RESIDUO ATTIVO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

1. il 10% al fondo di riserva;
2. il rimanente a disposizione per iniziative di carattere istituzionale, assistenziale, culturale, ricreativo.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Art.17- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente.

Le cariche dell'Associazione non sono retribuite. Compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione è però previsto il rimborso spese a favore dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando sia presente.

Art.18 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Un socio può delegare per iscritto un altro socio; ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea mediante affissione nei locali dell'Associazione o mediante qualunque altro mezzo idoneo (es. fax, e-mail, sito internet, stampa, messaggistica, ecc.). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, purché col video che ne permetta l'identificazione.

E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali.

ART. 19- COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo ed inoltre tutte le volte che



il Consiglio lo reputi necessario. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- nomina e alla revoca degli organi sociali;
- nomina e revoca dell'organo di controllo, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi presentati in caso di mancata ammissione;
- delibera sui ricorsi presentati sull'esclusione degli associati;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- delibera ed approva il Regolamento associativo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 1° n°2 dell'art.16 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 20 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 21 – MODIFICHE STATUTARIE

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile convocare l'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica dello Statuto non deve essere contraria allo spirito che contraddistingue l'Associazione.

Art. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 11 eletti fra i soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali; elegge, al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.

Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico e documentate. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e le materie da trattare, deve essere diramato dal Presidente ai Consiglieri, con qualunque mezzo idoneo (mail, messaggio telefonico, ecc.) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di comprovata urgenza l'avviso potrà essere diramato anche il giorno precedente la riunione.

ART. 23 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea

Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le deliberazioni impegnano anche gli assenti in termini di responsabilità collegiale.

Art. 24 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al vice Presidente.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed in particolare:

1. vigila sulla tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello statuto;
2. indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio o dettate dalla legge, e ne tiene la Presidenza;
3. attua tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
4. firma la corrispondenza e con il Vicepresidente i mandati di entrata e di uscita e gli assegni bancari e postali;
5. sorveglia la tenuta dei libri sociali;
6. provvede alla conservazione ed all'inventario delle cose artistiche o storiche e dei documenti storici;
7. cura, unitamente al Vicepresidente, tutti gli interessi patrimoniali del sodalizio;
8. prende particolari provvedimenti di urgenza anche se non contemplati nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, o di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 25 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è delegato a svolgere le funzioni di Presidente qualora quest'ultimo sia impossibilitato.

Il Vicepresidente custodisce il denaro e i valori mobiliari e gli ori ed i preziosi dell'Istituzione, redige rendiconti, provvede a tutti i pagamenti predispone i mandati di entrata e di uscita.

Cura tutta la parte amministrativa e fiscale dell'Istituzione, firmando i relativi documenti; predispone il bilancio consuntivo e le relazioni finanziarie del Consiglio. Seguirà la tenuta dei libri obbligatori per legge.

dei soci;

- amministrare il sodalizio, ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, beni mobili, automezzi ed attrezzature;
- provvedere alle nomine previste dal presente Statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici (bilanci);
- osservare le norme fiscali inerenti la documentazione da allegare ai bilanci consuntivi;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare la formazione di gruppi di lavoro o commissioni di studio, anche co, la partecipazione di esperti, se temi e progetti specifici;
- decidere sui compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la loro opera a favore dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e vigila sull'osservanza dello Statuto sociale;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano commesso particolari mancanze;
- deliberare sull'accettazione di eredità e legati, con piena osservanza delle disposizioni di legge in materia;
- prendere d'urgenza i provvedimenti che appaiano necessari nell'interesse del sodalizio, salvo la ratifica dell'Assemblea se necessaria;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione, promuovere incontri d'informazione e formazione a tutti i livelli per gli associati, nell'attuazione delle finalità educative dell'Associazione;
- deliberare sull'adesione ad organismi nazionali e internazionali;
- compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che i presenti titoli non attribuiscono specificatamente ad altri Organi dell'Associazione o che dalla legge non siano specificatamente riservati all'Assemblea;
- deliberare circa l'eventuale esonero dal versamento delle quote e contributi sociali per i soci che si trovino in una situazione di disagio economico, purché meritevoli del beneficio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 26 - IL SEGRETARIO

Il Segretario nominato all'interno del Consiglio Direttivo redige i verbali delle adunanze; è consegnatario delle carte e dell'Archivio del sodalizio, cura la corrispondenza ordinaria e tiene i libri delle adunanze del Consiglio; tiene aggiornato l'albo degli iscritti. Esplica tutte le pratiche di segreteria.

Articolo 27 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi, decadono per:

- dimissioni
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire i consiglieri così nominati, I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza. Nell'ipotesi di esaurimento della lista dei non eletti e ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita (entro 30 giorni) per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche ed attribuzioni e compiti assegnati in seno all'Istituzione, hanno carattere volontaristico e gratuito ed a servizio della collettività.

ART. 28 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è presente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 c. 2 del D.Lgs.117/2017.

Può essere costituito da un Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.117/17, oppure ad un Collegio Sindacale composto da tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'articolo 31 la Revisione Legale dei conti deve essere affidata ad un Revisore iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART. 29 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell'Associazione avviene:

- per impossibilità a raggiungere gli scopi sociali;
- in qualunque momento con apposita delibera assembleare straordinaria degli associati.

Art. 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Organizzazione di Volontariato non potrà essere sciolta se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finché rimanga un numero di soci in grado di svolgere anche in parte opera di assistenza.

Per deliberare sullo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs.117/17, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.31– DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Sassari, il 27 Maggio 2023

Il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario



REGISTRATO A SASSARI

Il 16/06/2023 al n. 847 Mod. 1
Esatte Euro ESSE

IL DIRETTORE

Per delega del Direttore Provinciale

PROVINCIALE DI ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

